

Spalma-incentivi alla prova del vizio di incostituzionalità

Al centro la certezza del diritto. Probabile corsa degli operatori alla rinegoziazione

di Diego Annarilli e Flavio Notari*

Che il settore della produzione dell'energia elettrica da fonte fotovoltaica fosse stato oggetto di particolari incentivi negli anni passati è un dato di fatto. Molti operatori, invero, hanno costruito la fortuna della propria società sugli incentivi statali previsti, facendo affidamento, tra l'altro, sulla durata ventennale e la stabilità del contributo spettante.

Oggi, però, come spesso accade nel nostro Paese, tutto viene rimesso in discussione. Con una dizione molto elegante l'art.26, comma 1 del dl 24 giugno 2014, n.91 stabilisce che «Al fine di ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta ed erogazione degli incentivi e favorire una migliore sostenibilità nella politica di supporto alle energie rinnovabili, le tariffe incentivanti sull'energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici, riconosciute in base all'articolo 7 del decreto legislativo n. 387 del 2003 e all'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo n. 28 del 2011 sono erogate secondo le modalità previste dal presente articolo». In altre parole, viene stabilita una sostanziale riduzione delle tariffe incentivanti sull'energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici.

È il comma 3 del medesimo art.26, infatti, nel testo risultante a seguito della conversione in legge (cfr.: legge 11 agosto 2014, n.116 in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.192 del 20 agosto 2014 - Suppl. Ordinario n.72), che prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2015 la tariffa incentivante per l'energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 200 kW sia rimodulata, a scelta dell'operatore, sulla base di una delle tre opzioni previste.

La prima opzione, prevede che la tariffa continui ad essere erogata per un periodo di 24 anni, decorrenti dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, ma venga ricalcolata secondo una percentuale di riduzione prevista dall'Allegato 2 del dlgs n.91 del 2014, funzione del periodo incentivante residuo (numero di anni). In altre parole, a fronte di un allungamento di quattro anni del periodo di erogazione dell'incentivo vi è una riduzione del valore dello stesso, inversamente proporzionale alla durata residua della tariffa. In particolare se residuano 19 o più anni la tariffa va ridotta del 17 per cento, e così via, al calare del numero degli anni; la percentuale di riduzione cresce progressivamente sino ad arrivare ad una riduzione del 25 per cento dell'incentivo, se il numero di anni residuo è pari a 12.

Per le tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del Quarto conto energia (dm 5 maggio 2011) o del Quinto conto energia (dm 5 luglio 2012), le riduzioni si applicano alla sola componente incentivante calcolata secondo

le modalità di cui all'art.5, comma 1 del dm 5 luglio 2012.

La seconda opzione a disposizione degli operatori, invece, prevede, fermo restando il periodo di erogazione ventennale dell'incentivo, la rimodulazione della tariffa prevedendo un primo periodo di fruizione di un incentivo ridotto rispetto all'attuale, e un secondo periodo di fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura. Le percentuali di rimodulazione saranno stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (Aeeg), da emanare entro il 1 ottobre 2014. È lo stesso art.26 cit. che, sul punto, stima, in caso di adesione di tutti gli aventi diritti all'opzione, un risparmio di almeno 600 milioni di euro all'anno per il periodo 2015-2019, rispetto all'erogazione prevista con le tariffe vigenti.



La terza opzione, infine, prevede che, fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa incentivante venga ridotta di una quota percentuale dell'incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del decreto n.91 del 2014 (ie. 25 giugno 2014), per la durata residua del periodo d'incentivazione nella misura pari: (i) al 6 per cento per gli impianti di potenza nominale da 200 kW a 500 kW; (ii) al 7 per cento per gli impianti da 500 kW a 900 kW; (iii) al 8 per cento per gli impianti di potenza nominale superiore a 900 kW.

Si badi, è lo stesso decreto che prevede che, in caso di mancata comunicazione dell'opzione da parte dell'operatore, il Gse applicherà in modo automatico tale ultima terza opzione.

In sede di conversione in legge, inoltre, all'art.26 sono stati aggiunti i commi da 7 a 13 che prevedono la possibilità, per tutti i beneficiari di incentivi pluriennali per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cedere una quota di tali incentivi, fino ad un massimo dell'80 per cento, ad un acquirente selezionato tra i primari operatori finanziari europei. Alle quote di incentivi cedute agli acquirenti selezionati non si applicano, a decorrere dalla data della cessione, le rimodulazioni

sopra esposte.

L'acquirente selezionato subentrerà ai soggetti beneficiari nei diritti a percepire gli incentivi pluriennali dal soggetto deputato all'erogazione degli stessi, salva la prerogativa dell'Aeeg di esercitare annualmente, anche avvalendosi del soggetto deputato all'erogazione degli incentivi, l'opzione di acquisire tali diritti a fronte della corresponsione di un importo pari alla rata annuale costante, calcolata sulla base di un tasso di interesse corrispondente all'ammortamento finanziario del costo sostenuto per l'acquisto dei diritti di un arco temporale analogo a quello riconosciuto per la percezione degli incentivi.

Da ultimo, sembra opportuno segnalare che, sempre in sede di conversione in legge del cit. dlgs n.91 del 2014, è stato introdotto un nuovo art.25-bis che demanda all'Aeeg la revisione, con effetto sempre a partire dal 1 gennaio 2015, della disciplina dello scambio sul posto. Tale revisione dovrà avvenire entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n.91 del 2014 sulla base di alcune direttive già fissate, tra le quali è importante evidenziare l'innalzamento della soglia di applicazione della disciplina dello scambio sul posto a 500 kW per gli impianti a fonti rinnovabili che entreranno in esercizio a decorrere dal 1 gennaio 2015.

Oltre a prendere atto del nuovo scenario entro cui le imprese saranno costrette ad operare, ciò che emerge è un possibile vizio di incostituzionalità della norma in esame in quanto palesemente retroattiva e quindi in contrasto con l'art.25 della Costituzione italiana che dovrebbe garantire, all'interno del nostro ordinamento, il principio della certezza del diritto. L'entrata in vigore della norma sulla riduzione delle tariffe incentivanti, infatti, facendo venire meno le condizioni di certezza per lo sviluppo delle iniziative private, pone gli investitori in una situazione ambigua incidendo su dei rapporti di durata già stipulati e violando, tra l'altro, il legittimo affidamento del cittadino.

Si prospettano, pertanto, oltre a non pochi contenziosi amministrativi sul punto, una "corsa alla rinegoziazione" da parte degli operatori, che molto spesso hanno realizzato i propri impianti ricorrendo ad operazioni di debito con cessione del credito (ie. la tariffa incentivante) pro solvendo. Le imprese, in altre parole, si vedranno costrette a rinegoziare con gli istituti di credito le condizioni di finanziamento date le mutate condizioni economiche che regolano l'operazione e la conseguente difficoltà a rimborsare il debito contratto.

*Legalitax Studio Legale e Tributario